



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D’Alia	Consigliere (relatore)
Guido Tarantelli	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di conto riuniti, iscritti ai **nn. 23961 e 23962** del registro di Segreteria, sui conti giudiziali nn. 39206 e 39207, resi da:

1) Cosco Antonio (cod. fisc.: CSCNTN53R10C352J), nato a Catanzaro il 10 ottobre 1953 ed ivi residente in via Brigata Catanzaro n. 1/D, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Giovanna Diaco del foro di Catanzaro (cod. fisc.: DCIGNN72L53D587N), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Catanzaro, via Padre Antonio da Olivadi, n. 15 (p.e.c.: studiolegalediaco@legalmail.it; fax n. 0961.795525), in qualità di agente contabile per la “*gestione buoni carburante automezzi comunali*” del comune di Catanzaro, per l’esercizio finanziario 2019 dal 1° gennaio al 10 luglio;

2) Minin Giovanna (cod. fisc.: MNNGNN60D66C352W), nata a Catanzaro il 26 aprile 1960 ed ivi residente in viale Emilia, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv. Maria Irene Rotella del foro di Catanzaro (cod. fisc.: RTLMRN60A58Z103G), elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest'ultima in Catanzaro, via F. Acri, n. 95 (p.e.c.:

maria.rotella@avvocaticatanzaro.legalmail.it; fax n. 0961.725946) agente

contabile per la “*gestione buoni carburante automezzi comunali*” del comune

di Catanzaro, per l'esercizio finanziario 2019 dall'11 luglio al 31 dicembre;

Visti i conti giudiziali e gli altri documenti di causa.

Nella pubblica udienza del 15 aprile 2025, letta la relazione del relatore cons.

Gianpiero D'Alia, uditi l'avv. Giovanna Diaco, per l'agente contabile Antonio

Cosco, l'avv. Maria Irene Rotella, per l'agente contabile Giovanna Minin, e il

Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro, che

hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per

l'amministrazione comunale di Catanzaro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazioni nn. 24/2024 e 25/2024, relative ai conti giudiziali nn. 39206

e 39207, resi dagli agenti contabili Antonio Cosco e Giovanna Minin per la

“*gestione dei buoni carburante automezzi comunali*” del comune di Catanzaro

per l'esercizio finanziario 2019, il primo per il periodo dal 1° gennaio 2019 al

10 luglio 2019 e la seconda per il periodo dall'11 luglio 2019 al 31 dicembre

2019, il Magistrato designato, premesso che gli agenti contabili hanno

depositato i conti giudiziali sopra indicati presso la Segreteria della Sezione

il 9 agosto 2021, debitamente sottoscritti, vistati per regolarità dal

responsabile del servizio finanziario, provvisti dei provvedimenti di parifica e

approvati dal consiglio comunale con deliberazione n. 93 del 6 agosto 2020,

ha evidenziato, sotto l'aspetto formale, che i medesimi sono stati

irritualmente redatti sul modello 21 anziché sul prescritto modello 24,

indicato dell'art. 1, prima comma, lett. cc) del d.P.R. n. 194/1996. Secondo

il Magistrato designato, le gestioni in esame si sarebbero svolte mediante la ricezione periodica da parte degli agenti contabili di una dotazione di buoni carburante, acquisiti dal comune tramite procedura Consip, con la conseguente annotazione del carico sul “registro carburante”, recante la indicazione della data di carico, della quantità, della tipologia (benzina o gasolio) e del valore facciale dei buoni (dell’importo di euro 50 ciascuno). Il Magistrato designato ha aggiunto che, a seguito delle richieste di rifornimento carburante proveniente dagli uffici comunali, gli agenti contabili rilasciavano un “buono autorizzativo”, di importo predeterminato e variabile, da consegnare al gestore dell’impianto di distribuzione per ottenere il rifornimento; annotavano la consegna dei buoni autorizzativi sul registro carburante, indicando la data di rilascio, l’importo e la tipologia (benzina-gasolio), sottraendo il valore del buono autorizzativo al valore complessivo dei buoni carburante Consip a disposizione; periodicamente, corrispondevano al gestore dell’impianto i buoni carburante a saldo dei rifornimenti effettuati in misura tale da pareggiare gli importi tra le due tipologie di buoni. Il Magistrato designato ha sottolineato, inoltre, per entrambe le gestioni in esame, che la loro rappresentazione, effettuata sul mod. 21 e sul registro carburante, non sarebbe tale da renderle chiare e immediatamente decifrabili. Infatti, le gestioni, “a valore e a materia”, sarebbero state esposte solo parzialmente, posto che la movimentazione dei buoni carburante è descritta solo per le date di carico e per i valori totali e che la movimentazione dei buoni autorizzativi indica solo i numeri delle c.d. “ricevute” ed i relativi importi (che dovrebbero essere quelli liquidati al gestore dell’impianto di distribuzione in buoni carburante Consip). La

compilazione dettagliata del conto sul modello 24 avrebbe indicato con chiarezza la giacenza ad inizio esercizio con il dettaglio dei buoni carburante a disposizione, mensilmente sia il carico che il relativo scarico dei buoni carburante stessi (con la specifica nelle annotazioni del corrispettivo dei buoni autorizzativi), nonché la loro rimanenza a fine esercizio. Inoltre, la compilazione del registro carburante non consente di determinare la movimentazione in uscita dei buoni in questione perché non è riportato il dettaglio dello scarico ma solo la progressiva disponibilità in valore complessivo, con ciò limitando la movimentazione ai soli buoni autorizzativi. Inoltre, entrambe le gestioni presentano un ulteriore profilo di criticità, considerato che i buoni oggetto di gestione erano di tipo elettronico (carte prepagate), dotati di banda magnetica, codice a barre e numero seriale e che, come risulta dalla relazione dell'agente contabile Antonio Cosco del 25 maggio 2022, i pagamenti effettuati al gestore dell'impianto di distribuzione con i buoni carburante erano tracciabili con la conseguente possibilità della rappresentazione puntuale dello scarico, grazie alle ricevute POS, con estrazione dei dati dalla piattaforma informatica dedicata, o ad una ricevuta sottoscritta dal gestore di attestazione dell'avvenuto pagamento del rifornimento relativo ad uno o più buoni autorizzativi specifici. Tuttavia, la documentazione prodotta al riguardo dagli agenti contabili è carente, posto che gli unici elementi probatori della corresponsione al gestore dei buoni carburante (e, quindi, dello scarico dei medesimi) per il controvalore ricevuto in buoni autorizzativi sarebbero solo quest'ultimi, restituiti all'agente contabile a titolo di "ricevuta" con apposto il timbro della stazione di servizio. Secondo il Magistrato designato, tale procedura, in realtà, attesterebbe solo

l'avvenuto rifornimento, considerato che *“non ricorrendo l'agente contabile alle possibilità giustificative della gestione precedentemente rappresentate, cioè alle copie delle ricevute POS, all'estrazione dati dalla piattaforma informatica dedicata, mediante ricevute rilasciate e sottoscritte dal gestore dell'impianto di distribuzione di attestazione dell'avvenuto pagamento con i buoni carburante, sono del tutto mancanti documenti contabili che indichino sia quali buoni carburante (estremi dei buoni) abbia avuto in carico, sia quali buoni carburante siano stati scaricati, cioè, corrisposti al gestore per l'effettivo pagamento dei rifornimenti effettuati con la presentazione dei “buoni autorizzativi”. In sintesi, non risultano agli atti scritture che attestino, indicando con dettaglio i dati ed i valori, lo scarico, ovvero l'avvenuta consegna al gestore del buono carburante n° X a fronte del “buono autorizzativo” n° Y.”.*

Il Magistrato designato ha, pertanto, osservato che, anche a voler considerare valide le c.d. “ricevute” attestanti lo scarico almeno in valore dei buoni carburante, molte di queste risultano sprovviste del timbro del gestore, come da tabella allegata; che, in particolare, il conto giudiziale n. 39206, reso dall'agente contabile Antonio Cosco per il periodo 1° gennaio – 10 luglio 2019, espone un carico complessivo di buoni carburante pari ad euro 74.850,00, uno scarico pari ad euro 38.200,00 ed una giacenza a fine esercizio pari ad euro 36.900,00; che, con riguardo al carico dei buoni, dall'esame del “registro carburante”, sommando la giacenza iniziale e i buoni ricevuti si ottiene il dato indicato sul conto giudiziale; che, con riguardo allo scarico, l'utilizzo degli stessi risulta essere stato esclusivamente per finalità istituzionali e, considerato il carico complessivo della gestione, pari ad euro 74.850,00, ed il valore dichiarato della giacenza dei buoni a fine gestione, pari ad euro

36.900,00, i titoli autorizzativi sono stati utilizzati per rifornimenti dell'importo complessivo di euro 37.950,00, equivalenti a n. 759 buoni carburante andati in pagamento; che il valore complessivo delle ricevute prive del timbro del gestore dell'impianto di distribuzione è pari a euro 18.353,00 cui vanno aggiunti euro 2.392,00, equivalenti alla somma di quelle dal n. 222 al n. 280, le quali risultano illeggibili. Pertanto, il Magistrato designato ha concluso che non è possibile considerare regolare la gestione dell'agente contabile Antonio Cosco, in ragione della inadeguatezza delle scritture contabili tenute a rappresentare compiutamente la gestione, con particolare riguardo allo scarico dei buoni carburante. Il Magistrato ha, quindi, aggiunto, con riguardo al conto giudiziale n. 39207, reso dall'agente contabile Giovanna Minin per il periodo dall'11 luglio 2019 al 31 dicembre 2019, che, all'inizio della gestione (giusto passaggio di consegne dell'11 luglio 2019 con l'agente contabile Antonio Cosco, posto in quiescenza), il servizio contava su di una giacenza di buoni carburante pari a n. 351 di gasolio, per un valore complessivo pari ad euro 17.550,00, e n. 387 di benzina, per il complessivo importo di euro 19.350,00, e, quindi, per il valore complessivo di euro 36.900,00; che, nel corso dell'esercizio, l'agente contabile ha ricevuto in carico buoni carburante per un valore complessivo di euro 3.000,00 e che, sommando la giacenza iniziale e i buoni ricevuti, si ottiene il valore complessivo di euro 36.900,00; che, con riguardo a tale conto giudiziale, il valore complessivo delle ricevute prive del timbro del gestore dell'impianto di distribuzione è pari ad euro 15.319,00; che, pertanto, il Magistrato designato ha concluso che non è possibile considerare regolare la gestione dell'agente contabile Giovanna Minin, in ragione della inadeguatezza delle scritture

contabili tenute a rappresentare compiutamente la gestione, con particolare riguardo allo scarico dei buoni carburante.

2. Con decreti presidenziali nn. 124/2024 e 125/2024 del 24 aprile 2024, ritualmente comunicati all'agente contabile, all'amministrazione comunale e al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 147, quarto comma, c.g.c., è stata fissata l'udienza pubblica del 12 novembre 2024 per la discussione dei giudizi di conto.

3. Con memoria difensiva depositata il 23 ottobre 2024, si è costituito in giudizio l'agente contabile Antonio Cosco, il quale ha integralmente contestato la relazione di irregolarità n. 24/2024 e chiesto che venga dichiarata la regolarità della gestione con il conseguente discarico. In via subordinata, l'agente contabile ha chiesto che, nel caso di dichiarazione di irregolarità del conto giudiziale, venga, comunque, dichiarato il discarico per la carenza di dolo o colpa grave o, comunque, che venga limitata la sua responsabilità, attese le asserite corresponsabilità dei diretti superiori, e, infine, che venga, comunque, esercitato il potere riduttivo dell'addebito. L'agente contabile ha chiesto, in via istruttoria, l'acquisizione della documentazione indicata in memoria, l'ammissione di prova per testi e l'acquisizione delle scritture contabili dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante per l'esercizio 2019. In particolare, il signor Antonio Cosco ha dichiarato che per l'attività di rendicontazione tutti gli agenti contabili hanno sempre utilizzato il modello 21, non essendo, peraltro, mai stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla regolarità di tale modello da parte dei dirigenti responsabili dei settori competenti; che i buoni autorizzativi fungevano da ricevuta rilasciata dal gestore dell'impianto di

distribuzione; che il registro carburante redatto dall'agente contabile è assolutamente sovrapponibile al modello 24; che, inoltre, il registro carburante unitamente alle ricevute, alle determine allegate, al modello 21, sono idonei a rappresentare dal punto di vista sostanziale la regolarità della gestione; che, come risulta dalla documentazione versata in atti, vi è perfetta corrispondenza tra i buoni autorizzativi prima e dopo il rifornimento, posto che il buono autorizzativo cartaceo ritirato dall'agente contabile presso il gestore dell'impianto di distribuzione veniva incrociato con il corrispondente buono autorizzativo presente in ufficio ai fini del discarico; che, pertanto, la documentazione versata in atti è sufficiente a dimostrare lo scarico dei buoni carburanti, non essendo necessaria l'apposizione del timbro sulle ricevute; che, inoltre, dalla visione delle ricevute rilasciate dal gestore, sovrapponibili ai buoni autorizzativi, emerge che talune delle ricevute non sono state rilasciate dall'agente contabile ma dal responsabile dell'ufficio, dall'agente contabile Giovanna Minin e dal geometra Giuseppe Mazza. L'agente contabile ha depositato le ricevute e i buoni autorizzativi dai nn. 222 a 280, definite illeggibili dal Magistrato designato, in formato leggibile e, quindi, da discaricare ed ha aggiunto che il titolare della "C.A.R. snc", gestore dell'impianto di distribuzione di carburante Agip Catanzaro Sala, ha dichiarato che tutti i rifornimenti relativi ai buoni autorizzativi per l'anno 2019 sono stati regolarmente pagati dal signor Antonio Cosco. Quest'ultimo ha, inoltre, aggiunto che non era possibile per l'agente contabile rallentare e/o interrompere il servizio senza ripercussioni negative di dimensioni maggiori sull'intera funzionalità del parco macchine dell'ente locale; e che quelle contestate dal Magistrato designato sarebbero solo delle carenze

formali mentre dal punto di vista sostanziale la gestione sarebbe del tutto regolare, ove si consideri la parifica del conto giudiziale, la sua approvazione da parte del consiglio comunale e la conformità dello stesso all'allegato n. 1 punto 18 del d.lgs. n. 118/2011. Infine, secondo la difesa del signor Antonio Cosco, difetta in capo all'agente contabile l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, trattandosi di mere irregolarità formali a fronte dell'utilità arrecata all'amministrazione dalla sua gestione e la conformità di quest'ultima alle finalità istituzionali dell'ente. L'agente contabile ha, quindi, chiesto in via istruttoria di ammettere prova per testi, con indicazione dei capitoli di prova, e di acquisire le scritture contabili dell'anno 2019 dei gestori "C.A.R. snc" con le annotazioni dei pagamenti per la fornitura di carburante effettuata.

4. Con memoria difensiva depositata il 23 ottobre 2024, si è costituita in giudizio l'agente contabile signora Giovanna Minin ed ha chiesto, in via principale, di dichiarare la regolarità della gestione con il conseguente discarico; in via subordinata, che venga dichiarata la sola irregolarità della gestione senza addebito; in via ulteriormente gradata, di accertare e dichiarare il discarico parziale con riduzione dell'addebito; in via istruttoria, di ammettere prova per testi e, inoltre, di acquisire sia dall'ENI che dal comune di Catanzaro le ricevute dello scarico dei buoni carburante acquistati dall'ente locale nel 2019. In particolare, l'agente contabile ha affermato che il modello 21 era utilizzato da tutti gli agenti contabili del comune e riporta in modo preciso il numero dei buoni, l'importo, le quietanze di versamento in tesoreria, con la indicazione degli importi disponibili per benzina e gasolio, oltre alle informazioni relative alle somme utilizzate per

l'acquisto dei buoni carburante, con la indicazione dettagliata delle rimanenze da riportare nella contabilità dell'anno successivo; che, oltre al modello 21, l'agente contabile ha conservato tutte le richieste di buoni autorizzativi avanzate dai vari settori del comune, complete dei dati dei singoli veicoli; che il buono autorizzativo conteneva l'indicazione precisa del numero, della data di rilascio, dell'importo autorizzato per il veicolo individuato con il numero di targa, la firma del richiedente e l'indicazione del settore di provenienza; che l'agente contabile conservava, inoltre, per i veicoli di ogni settore, tutte le schede macchina riportanti le informazioni inerenti al veicolo per il quale era stato richiesto il buono autorizzativo; che i buoni autorizzativi venivano scaricati, una volta pagato l'importo complessivo al gestore dell'impianto di distribuzione, a seguito della loro restituzione da parte di quest'ultimo a titolo di ricevuta; che il gestore dell'impianto di distribuzione ha dichiarato di essere stato regolarmente pagato per tutti i rifornimenti effettuati nel 2019; che il conto della gestione è stato parificato; che, inoltre, le procedure seguite, con specifico riguardo ai buoni autorizzativi, sono regolari; che, infatti, la documentazione versata in atti dimostra che sia i buoni autorizzativi che i buoni carburante sono stati regolarmente scaricati sulle schede dei singoli veicoli, che indicano il settore richiedente, il numero del buono autorizzativo, la data di autorizzazione e la data dello scarico.

5. Nell'udienza pubblica del 12 novembre 2024, il Collegio ha disposto la riunione dei conti giudiziali indicati in epigrafe, relativi al medesimo esercizio finanziario 2019, resi dall'agente contabile Antonio Cosco per il periodo 1° gennaio 2019 – 10 luglio 2019 e dall'agente contabile Giovanna Minin per il

periodo 11 luglio 2019 – 31 dicembre 2019. I difensori degli agenti contabili

hanno concluso per la regolarità dei conti giudiziali di rispettiva competenza

ed il P.M. ha concluso per la dichiarazione di mera irregolarità senza addebito

nei confronti degli agenti contabili. Pertanto, la causa è stata trattenuta in

decisione.

6. Con ordinanza n. 101/2024 del 15 novembre 2024, il Collegio ha disposto

l'acquisizione, a mezzo della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di

Catanzaro, tramite accesso diretto presso il comune di Catanzaro e/o il

gestore dell'impianto di distribuzione di carburante affidatario del servizio di

rifornimento dei mezzi dell'autoparco municipale di Catanzaro per l'anno

2019, delle scritture contabili che attestassero la rappresentazione puntuale

dello scarico dei buoni carburante, grazie alle ricevute POS, con estrazione

dei dati dalla piattaforma informatica dedicata, o ad una ricevuta sottoscritta

dal gestore di attestazione dell'avvenuto pagamento con il buono carburante

del rifornimento relativo ai buoni autorizzativi indicati nelle relazioni di

irregolarità nn. 24/2024 e 25/2024 e di tutta la documentazione utile che

potesse indicare nel dettaglio i dati ed i valori relativi allo scarico dei buoni

carburante nei termini sopra esposti dal Magistrato designato e, comunque,

tutta la documentazione utile all'accertamento dell'effettiva erogazione della

fornitura di carburante da parte del gestore dell'impianto di distribuzione

con riguardo ai buoni segnalati nelle già menzionate relazioni di irregolarità.

Il Collegio ha, quindi, disposto la rimessione degli atti al Magistrato

designato, ai fini del completamento dell'istruttoria sui conti giudiziali in

ragione delle memorie difensive degli agenti contabili, della documentazione

dagli stessi prodotta in giudizio e di quella acquisita dalla Guardia di Finanza

in esecuzione dell'ordinanza istruttoria, con termine per il deposito della relazione conclusiva a tutto il 10 marzo 2025, ed ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 15 aprile 2025.

7. Con relazioni integrative nn. 24/2024/2 e 25/2024/2, depositate l'11 marzo 2025, il Magistrato designato, anche in ragione della relazione della Guardia di Finanza e della documentazione dalla stessa acquistata in esecuzione dell'ordinanza n. 101/2024, ha concluso per la irregolarità di entrambi i conti giudiziali, considerato che le criticità esposte nelle relazioni introduttive sono state, peraltro, solo in minima parte risolte dagli agenti contabili con il deposito delle memorie di costituzione e dell'allegata documentazione. In particolare, con riguardo al conto giudiziale n. 39206, il Magistrato designato ha rappresentato che solo euro 690,00 possono essere detratti dall'importo di euro 2.392,00, originariamente considerato quale addebito nei confronti del signor Cosco a causa della illeggibilità di una parte delle ricevute; che, pertanto, per tale posta di ammanco l'importo addebitabile ammonta ad euro 1.702,00; che, per l'altra posta di addebito, derivante dalle ricevute prive di timbro/sottoscrizione del gestore, l'importo da addebitare rimane pari ad euro 18.353,00, per un ammanco complessivo da imputare all'agente contabile pari a complessivi euro 20.055,00. Ad analoghe conclusioni perviene il Magistrato designato con riguardo al conto giudiziale n. 39207, considerato che la quota di parziale addebito per le ricevute prive di timbro/sottoscrizione del gestore, rimane stimata in euro 15.319,00. Secondo il Magistrato designato, infatti, i conti giudiziali in esame sono frutto di una errata impostazione delle gestioni e della relativa contabilità, basata non sull'oggetto reale, cioè i buoni carburante, ma sullo

strumento “ingegnato” per la loro gestione, i c.d. “buoni autorizzativi”. Infatti, se gli agenti contabili avessero provveduto ad inserire nella contabilità gli identificativi dei buoni carburante, annotato al momento del pagamento al gestore l’abbinamento buoni carburante/buoni autorizzativi, conservato le ricevute POS e i buoni utilizzati, nessun problema di tracciabilità si sarebbe potuto verificare, mentre ad oggi non risulta possibile la ricostruzione puntuale della gestione, come, peraltro, affermato dalla Guardia di Finanza.

8. Con memoria difensiva, depositata il 1° aprile 2025, la difesa del signor Antonio Cosco ha insistito per la regolarità della gestione e per il discarico dell’agente contabile. In particolare, ha evidenziato che, nella fattispecie in esame, l’accertamento di eventuali irregolarità formali non avrebbe prodotto alcun ammanco nelle casse comunali e che, in ossequio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, in materia di rappresentazione contabile dei fatti di gestione, è considerato regolare un conto redatto dall’agente contabile in modo difforme rispetto ai modelli normativi a condizione che il conto sia esaurientemente rappresentativo della gestione e ne consenta la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l’attività degli agenti contabili. Ha aggiunto che, comunque, sarebbe da escludere la responsabilità dell’agente contabile anche dal punto di vista della carenza dell’elemento soggettivo della responsabilità contabile, posto che non sarebbero ascrivibili al Cosco né il dolo né la colpa grave, atteso, inoltre, il corretto utilizzo dei buoni carburante per le finalità esclusivamente istituzionali dell’ente locale.

9. Con memoria integrativa, depositata il 7 aprile 2025, l’agente contabile Giovanna Minin ha insistito per la regolarità del conto giudiziale, e, in via

subordinata, per la irregolarità dello stesso senza ammanco, perché dalla documentazione prodotta in giudizio e dall'istruttoria compiuta dalla Guardia di Finanza il comune di Catanzaro non avrebbe subito ammanchi, considerato che i buoni carburante sono stati integralmente pagati. Secondo l'agente contabile, inoltre, la sua gestione sarebbe regolare perché la stessa avrebbe conservato le schede dei singoli veicoli sulle quali ha annotato le informazioni relative al mezzo per il quale era stata chiesta l'autorizzazione al rifornimento, il numero del buono autorizzativo, la data del rilascio, l'importo, i chilometri percorsi e la data di rifornimento e perché al gestore sono stati consegnati i buoni carburante per l'importo corrispondente ai buoni autorizzativi precedentemente riportati sulle schede dei singoli veicoli, e ciò anche in considerazione della dichiarazione del gestore della stazione di rifornimento, secondo la quale quest'ultimo avrebbe sempre ricevuto gli importi corrispondenti ai rifornimenti effettuati dai conducenti dei veicoli e la restituzione del buono autorizzativo in suo possesso fungeva da ricevuta di pagamento. La signora Giovanna Minin ha, altresì, eccepito la insussistenza del dolo o della colpa grave, atteso che non può gravare sull'agente contabile una responsabilità di tipo oggettivo. Ha, infine, insistito nella richiesta istruttoria di acquisizione presso l'ENI delle ricevute dello scarico dei buoni carburante acquistati dal Comune nel 2019.

10. Nell'udienza pubblica del 15 aprile 2025, i difensori degli agenti contabili hanno insistito per la declaratoria di regolarità dei conti giudiziali e, comunque, in tutte le domande, eccezioni e difese contenuti negli scritti difensivi, ai quali si sono integralmente riportati. Il P.M. ha concluso rimettendosi alle valutazioni del Collegio. Nessuno è comparso per

l'amministrazione comunale. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

11. Mette conto evidenziare, in via preliminare, che la riunione dei giudizi iscritti ai nn. 23961 e 23962, *ex art.* 84, c.g.c., è stata disposta per le evidenti ragioni di connessione oggettiva derivanti alla unicità della gestione contabile, relativa al medesimo esercizio finanziario 2019, riferibile in parte all'agente contabile Antonio Cosco e in parte all'agente contabile Giovanna Minin.

12. Nel merito, le irregolarità rilevate dal Magistrato designato con riferimento ad entrambe le gestioni in esame, all'esito dell'ulteriore attività istruttoria disposta con ordinanza n. 101/2024 e dell'esame delle difese degli agenti contabili, sono integralmente condivise dal Collegio per le ragioni di seguito spiegate.

12.1 Il Magistrato designato ha evidenziato la irregolarità delle gestioni sotto due diversi profili, relativi alle modalità di compilazione dei conti giudiziali e alle modalità di scarico dei buoni di carburante elettronici. Entrambe le irregolarità derivano dal fatto che i conti giudiziali in esame sono frutto di una errata impostazione delle gestioni e della relativa contabilità, perché basata non sull'oggetto reale, cioè i buoni di carburante elettronici acquistati dall'amministrazione facendo ricorso al sistema di approvvigionamento Consip, ma sullo strumento "ingegnato" per la loro gestione consistente nei c.d. "buoni autorizzativi". Tale sistema di gestione ha, infatti, comportato che gli agenti contabili, anziché provvedere ad inserire nella contabilità gli identificativi dei buoni di carburante elettronici, ad annotare, al momento

del pagamento al gestore, l'abbinamento dei buoni di carburante elettronici ai buoni autorizzativi, a conservare le ricevute POS dei buoni elettronici utilizzati, hanno reso impossibile la tracciabilità e, quindi, la giustificazione contabile della spesa effettuata. Le conclusioni del Magistrato designato sono state confermate dalla relazione della Guardia di Finanza prot. n. 49333 del 12 febbraio 2025, avente ad oggetto *“Relazione esito accertamenti”* in esecuzione dell'ordinanza n. 101/2024, che, anche su istanza degli agenti contabili, ha disposto gli ulteriori accertamenti istruttori sopra indicati. Si legge, infatti, nella menzionata relazione che *“Gli accertamenti effettuati e compendiati nella presente relazione hanno permesso, quindi, di riscontrare che la gestione dei buoni carburante elettronici dell'esercizio finanziario 2019 del Comune di Catanzaro teneva conto del mero valore facciale degli stessi e, avallata dal dirigente pro tempore, veniva operata dagli agenti contabili COSCO e MININ, i quali non hanno mai tracciato i rispettivi numeri seriali non consentendo, in tal modo, l'incrocio dei dati relativi ai pagamenti effettuati con il carico e il discarico dei buoni stessi.”* perché *“(...) i BCE acquistati dal Comune di Catanzaro e/o quelli disponibili comunque all'inizio dell'anno, non sono stati caricati sul registro mediante l'iscrizione dei numeri seriali degli stessi, ma solo con il corrispondente valore facciale. Di conseguenza, non risulta possibile, a posteriori, associare i BCE disponibili a quelli utilizzati (scaricati) di volta in volta dall'agente contabile per saldare i rifornimenti presso il gestore dell'impianto di carburante (C.A.R. s.n.c.).”* e perché *“Inoltre, come si rileva dagli estratti conto forniti dalla C.A.R. snc per il periodo 01.01.2019/30.09.2019, i bonifici in entrata da parte delle società di gestione dei pagamenti elettronici tramite POS, Mercury Payment Service Spa e Nexi*

Payments Spa e da parte di ENI S.p.a., risultano effettuati per importi

cumulativi ai quali non risulta associato un dettaglio dei BCE utilizzati e/o

scaricati.”. Pertanto, secondo l’organo investigativo, “mancando una

registrazione a monte dei numeri seriali dei BCE in carico al Comune di

Catanzaro, non disponendo, inoltre, delle ricevute rilasciate dal POS al

momento dei pagamenti con BCE e delle relative cards utilizzate ed esaurite,

non risulta possibile individuare quali buoni carburanti elettronici sono stati

utilizzati per i suddetti pagamenti.”.

12.2 Con riguardo al primo profilo di irregolarità della gestione evidenziato

dal Magistrato designato, questo Collegio osserva che lo stesso appare

fondato perché i conti giudiziali in esame, a prescindere dal fatto che siano

stati compilati facendo ricorso al modello 21 anziché al modello 24 di cui

all’art. 1 del d.P.R. n. 194/1996, non risultano conformi, dal punto di vista

sostanziale, alla disciplina che impone all’agente contabile di indicare tutti

gli elementi essenziali per la fedele rappresentazione della gestione,

rivenibile negli artt. 610 e seguenti del r.d. n. 827/1924. Infatti, i conti

giudiziali in esame non contengono “il carico, lo scarico e i resti da esigere,

l’introito, l’esito e la rimanenza” ai sensi dell’art. 616 del r.d. n. 827/1924 cit.,

perché gli stessi dovevano avere ad oggetto solo i buoni di carburante

elettronici ed è del maneggio di tali valori che, pertanto, avrebbero dovuto

dare conto, sia con riguardo al carico che con riguardo allo scarico degli

stessi. In realtà, le gestioni scrutinate sono il frutto promiscuo di due distinte

gestioni concernenti i buoni di carburante elettronici (oggetto vero e proprio

del maneggio di denaro e valori) e dei c.d. “buoni autorizzativi” che non

costituiscono tecnicamente oggetto di effettiva attività gestionale perché

rappresentano solo un “*mezzo interno di amministrazione dei buoni carburante*” (cfr. in termini, sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 116 del 5 aprile 2022). Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti che le gestioni, “a valore e a materia” sono state esposte solo parzialmente. La movimentazione dei buoni di carburante elettronici è descritta solo per le date di carico e per i valori totali e la movimentazione dei buoni autorizzativi indica solo i numeri delle c.d. “ricevute” ed i relativi importi (che dovrebbero essere quelli liquidati al gestore dell’impianto di distribuzione in buoni di carburante elettronici forniti da Consip). La compilazione corretta del conto giudiziale avrebbe dovuto indicare, viceversa, la giacenza ad inizio esercizio con il dettaglio dei buoni di carburante elettronici a disposizione, mensilmente il carico e lo scarico degli stessi (con la specifica nelle annotazioni del corrispettivo dei buoni autorizzativi) e la loro rimanenza a fine esercizio. A ciò si aggiunga che la compilazione del registro carburante non consente di determinare la movimentazione in uscita dei buoni di carburante elettronici, perché non è riportato il dettaglio dello scarico ma solo la progressiva disponibilità in valore complessivo, con ciò limitando la movimentazione ai soli buoni c.d. autorizzativi, con la conseguente illegittima commistione tra una categoria di valori che sono l’oggetto proprio della gestione contabile e l’altra categoria che ha un valore, come si è detto, meramente interno all’ente che se ne avvale come strumento di amministrazione dei buoni carburante elettronici veri e propri. Appare, pertanto, evidente che la irregolarità denunciata, sotto questo profilo, dal Magistrato designato, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa degli agenti contabili, non è meramente formale ma sostanziale, posto che i conti

giudiziali in esame non rispettano i requisiti minimi richiesti per la fedele rappresentazione della gestione contabile ai sensi dell'art. 616 del r.d. n. 827/1924. A ciò si aggiunga, per le ragioni già espresse e per quelle di seguito illustrate, che, nel caso in esame, gli agenti contabili hanno, altresì, violato l'art. 626, ultimo comma, r.d. n. 827/1924, in forza del quale *“Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità della operazione stessa.”*. È, infatti, evidente che i conti giudiziali non espongono il dettaglio dello scarico dei buoni di carburante elettronici ma solo la progressiva disponibilità in valore complessivo degli stessi, con ciò limitando la movimentazione ai soli buoni c.d. autorizzativi dai quali non è dato risalire all'effettivo utilizzo dei buoni di carburante elettronici. Pertanto, le difese spiegate sul punto dagli agenti contabili sono prive di pregio. Infatti, la circostanza che i conti giudiziali in oggetto siano stati avallati dal dirigente del servizio finanziario dell'ente locale, siano stati, comunque, compilati utilizzando un modello previsto dalla legge e siano stati parificati non può di certo sanare la palese irregolarità sostanziale delle gestioni contabili in esame per le ragioni sopra indicate. A ciò si aggiunga che, come è noto, la parifica dei conti giudiziali costituisce condizione di procedibilità del giudizio di conto che non può svuotare di contenuto quest'ultimo, il quale, a sua volta, ha ad oggetto la verifica della regolarità formale e sostanziale della gestione contabile a garanzia del corretto uso del pubblico denaro.

12.3 Il Collegio condivide anche il secondo profilo di irregolarità evidenziato dal Magistrato designato. Al riguardo, si osserva, infatti, che, anche sulla

base della ulteriore documentazione acquisita in esecuzione dell'ordinanza n. 101/2024 e della relazione della Guardia di Finanza sopra richiamata, la documentazione giustificativa dello scarico dei buoni di carburante elettronici non è idonea a dimostrare il loro effettivo utilizzo. Per rendersi conto di ciò, è sufficiente sottolineare che, al di là di quanto già detto con riguardo alla irregolarità del carico dei buoni elettronici che vulnera *ab origine* la fedele rappresentazione delle gestioni in esame, elementi di prova dello scarico sarebbero i c.d. "buoni autorizzativi" restituiti all'agente contabile dal gestore della stazione di servizio con apposto il timbro di quest'ultimo a dimostrazione dell'avvenuto rifornimento. Tali buoni autorizzativi, in realtà, possono attestare solo l'avvenuto rifornimento ma non anche l'avvenuto pagamento del carburante mediante l'utilizzo di un determinato buono di carburante elettronico. Ne deriva che già sotto questo profilo anche la rappresentazione contabile della gestione, dal punto di vista dello scarico dei buoni di carburante elettronici, appare irregolare. Con particolare riguardo all'eventuale addebito legato alla inidonea giustificazione dello scarico, il Magistrato designato ha, tuttavia, ritenuto, in via presuntiva, validi ai fini della prova dell'effettiva prestazione resa e, quindi, del collegato pagamento con il buono di carburante elettronico, i buoni autorizzativi restituiti all'agente contabile con il timbro per "ricevuta" del gestore della stazione di servizio. Tale orientamento del Magistrato istruttore è condiviso dal Collegio. Viceversa, il Magistrato designato, in ragione della documentazione contabile giustificativa versata in atti, ha evidenziato che un cospicuo numero di ricevute del gestore della stazione di servizio, presso la quale si sono approvvigionati di carburante i mezzi del

comune di Catanzaro, sono prive del timbro per ricevuta ed alcune altre sono illeggibili. Al riguardo, si osserva che il registro carburante, i provvedimenti di acquisto e di liquidazione dei buoni di carburante elettronici, le ricevute controfirmate dai conducenti e l'elenco degli automezzi dell'ente locale non possono valere come prova dello scarico dei buoni di carburante elettronici (e, quindi, del loro effettivo utilizzo per fini istituzionali), come erroneamente sostenuto dalla difesa degli agenti contabili, ove si consideri che l'auto compilazione del modulo da parte del conducente della vettura (o della scheda da parte dell'agente contabile) non può provare il corretto utilizzo dei buoni in esame. Sul punto, in giudizi analoghi, questa Sezione ha già avuto modo di affermare, infatti, che *“attesa la natura eminentemente documentale del giudizio sui conti a materia (art. 626 ult. Co. R.D. 827/1924) e premesso che la consegna del buono presuppone la fornitura di carburante, è evidente che unico valido titolo di discarico è una ricevuta del gestore (fiscale o di altro tipo) della pompa di servizio che attesti la fornitura resa, laddove nessun valore probatorio può essere ascrivito alle dichiarazioni del conducente dell'automezzo il quale sarebbe chiamato a compilare il buono dando indicazione di una serie di dati (targa della vettura, data del rifornimento, importo del rifornimento e relativo chilometraggio). L'avvenuta auto compilazione del modulo da parte del conducente della vettura, senza alcun riscontro (nemmeno un timbro apposto dal distributore di carburante sotto la ricevuta o buono autorizzativo che indichi il mezzo rifornito di carburante) da parte di chi ha effettuato il rifornimento, non costituisce una prova giuridicamente valida della circostanza che il buono sia stato effettivamente utilizzato ai fini dichiarati (...).”* (cfr. sentenza n. 116/2022 cit.; id. n.

101/2023). Del pari non condivisibili sono le argomentazioni difensive fondate sulla documentazione depositata dagli agenti contabili, dalla quale si evince solo quale sia stata la procedura di acquisto e di liquidazione dei buoni di carburante elettronici. Infatti, nel caso in esame, non è in discussione che tali buoni siano stati impiegati per l'acquisto e il pagamento di carburante ma è in discussione che l'uso di tali buoni sia stato integralmente finalizzato a scopi istituzionali, mancando per alcuni di essi la prova dell'effettivo scarico, in ragione dell'assenza di ricevuta (e, quindi, di una quietanza vera e propria) rilasciata dal gestore della stazione di servizio. Prova, peraltro, non raggiungibile mediante eventuali ed ulteriori accertamenti istruttori presso ENI, come richiesto dall'agente contabile Minin, perché può provenire solo dal gestore del rifornimento di carburante che ha effettuato la prestazione. Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riguardo all'invocata applicazione dell'art. 2729 c.c.. Come è noto, tale disposizione prevede, tra l'altro, che le presunzioni semplici, cioè quelle non stabilite dalla legge, sono affidate alla prudente valutazione del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Pertanto, secondo la difesa degli agenti contabili considerato che a seguito della quadratura sarebbe emersa *“l'assenza di ammanchi e di conseguenti addebiti a carico dell'agente, pur nel disordine e nell'irregolarità contabile della gestione”* e che la procedura di gestione consuetudinaria, l'assenza di censure, anzi l'approvazione da parte dei soggetti sovraordinati delle gestioni in esame, la mancanza di qualsiasi richiesta di pagamento/azione risarcitoria da parte dei gestori, la testimonianza del gestore Angelo Capolupo inerente la regolarità dei pagamenti e dei rifornimenti, sarebbero tutti

elementi funzionali, ai sensi della disposizione sopra richiamata, a ritenere in via presuntiva l'assenza di danno pur in presenza di irritualità, in ossequio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Ad avviso del Collegio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2729 c.c. perché oggetto specifico della contestazione in esame è l'assenza di prova documentale dell'effettivo scarico (*id est*: corretto uso) dei buoni di carburante elettronici e non della "quadratura" complessiva delle gestioni in esame. Le presunzioni indicate dagli agenti contabili non sono, infatti, idonee a colmare il *deficit* probatorio derivante dalla totale assenza di documentazione comprovante che i buoni di carburante elettronici siano stati effettivamente impiegati per il rifornimento di automezzi comunali. Tale prova, anche in via presuntiva, non è stata raggiunta neanche a seguito dell'ulteriore attività istruttoria disposta dal Collegio con l'ordinanza n. 101/2024, anche su richiesta della difesa degli agenti contabili. Al riguardo, è appena il caso di osservare che, come correttamente affermato dal Magistrato designato nella sua relazione integrativa, in ragione della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza presso il comune di Catanzaro e presso la stazione di rifornimento C.A.S. snc, il gestore della stazione di rifornimento nel periodo in esame, non solo ha confermato che la procedura di gestione dei buoni di carburante elettronici era quella viziata di irregolarità nei termini sopra indicati ma ha anche dichiarato che *"Per quanto concerne le ricevute emesse dal Pos a seguito della strisciata, esse contenevano il numero identificativo del BCE utilizzato e il totale espresso in euro. Esse venivano emesse in duplice copia e venivano cestinate successivamente all'emissione. Stessa cosa accadeva per il BCE, esso veniva*

buttato una volta esaurita la sua utilità (...).”. Pertanto, non è stato possibile

neanche riscontrare attraverso la contabilità del gestore della stazione di

servizio la effettiva corrispondenza tra i buoni di carburante elettronici e i

buoni c.d. autorizzativi. Né è stato possibile accertare tale corrispondenza

tramite la disposta acquisizione degli estratti di conto corrente bancario della

stazione di rifornimento per il periodo in esame, posto che l’esame degli

estratti conto ha mostrato la esistenza di vari bonifici in entrata da parte

della società di gestione dei pagamenti elettronici tramite POS per importi

cumulativi ai quali non risulta associato un dettaglio dei buoni di carburante

elettronici utilizzati e/o scaricati. A ciò si aggiunga che la già menzionata

relazione della Guardia di Finanza ha rappresentato che “(...) mancando una

registrazione a monte dei numeri seriali dei BCE in carico al Comune di

Catanzaro, non disponendo, inoltre, delle ricevute rilasciate dal POS al

momento dei pagamenti con i BCE e delle relative cards utilizzate ed esaurite,

non risulta possibile individuare quali buoni di carburante elettronici sono stati

utilizzati per i suddetti pagamenti (...).”. L’esito dell’ulteriore attività

istruttoria disposta dal Collegio ha, quindi, confermato la irregolarità delle

gestioni contabili e gli ammanchi contestati dal Magistrato designato nelle

relazioni di irregolarità.

12.4 La difesa degli agenti contabili invoca l’inesistenza del dolo o della colpa

grave e, in via subordinata, l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.

Anche tale argomentazione difensiva è priva di pregio. Al riguardo, è appena

il caso di osservare che, a prescindere dalla sussistenza o meno della speciale

fattispecie di responsabilità incombente sull’agente contabile, in forza della

quale quest’ultimo, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare

che la irregolare gestione contabile sia da ascrivere a fatti o a circostanze allo stesso non imputabili, mette conto evidenziare che, nella fattispecie in esame, gli agenti contabili non solo non hanno fornito una tale prova ma non hanno neanche fornito prova di avere condotto le gestioni contabili in esame con la diligenza richiesta. Si legge, infatti, nella menzionata relazione della Guardia di Finanza, che *“In ordine al rifornimento dei mezzi in uso ai vari uffici del comune, la procedura attuale non prevede più l'utilizzo dei buoni autorizzativi in vigore nell'anno finanziario 2019, bensì, questa dispone che ogni autista che ha necessità di effettuare un rifornimento al mezzo in carico, dopo avere ritirato il BCE preso il subagente di riferimento, si rechi presso il distributore per rifornire il mezzo. All'esito del rifornimento, viene effettuato il pagamento con il BCE per mezzo di un POS, il quale successivamente rilascia uno scontrino, in duplice copia, una delle quali viene consegnata all'autista, su cui sono riportati i litri erogati, il prezzo/litro, il corrispettivo di carburante erogato, il codice univoco BCE (con alcuni numeri omissati) e l'eventuale rimanenza sulla card. Una volta esaurita l'utilità della card, questa viene, insieme alla ricevuta rilasciata dal POS, riconsegnata al sub agente che verifica su entrambe la corrispondenza del codice univoco.”*. La corretta procedura di gestione amministrativa e contabile dei buoni di carburante elettronici sopra descritta evidenzia, pertanto, la condotta gravemente colposa degli agenti contabili nelle gestioni in esame, ove si consideri che questi ultimi hanno omesso di applicare la minima diligenza professionale esigibile, per come rappresentata dall'organo investigativo con riguardo alle gestioni contabili successive a quelle degli odierni convenuti, consistente nell'ottenere e archiviare quanto meno una quietanza proveniente dal gestore

del servizio di rifornimento carburanti, attestante l'effettivo uso dei buoni di carburante elettronici per scopi istituzionali. Tale circostanza risulta, peraltro, in maniera incontrovertibile dalla dichiarazione resa dal gestore della stazione di rifornimento alla Guardia di Finanza, il quale ha "candidamente" dichiarato che le ricevute POS, emesse in duplice copia, venivano subito "cestate", unitamente ai buoni di carburante elettronici, il cui valore facciale si fosse esaurito a seguito del pagamento. Infine, anche la domanda di esercizio del potere riduttivo dell'addebito non è, ad avviso del Collegio, meritevole di accoglimento. Sono, infatti, noti i profili di inammissibilità di una siffatta domanda posto che l'esercizio del potere riduttivo è previsto espressamente nel nostro ordinamento solo per la diversa fattispecie di responsabilità amministrativa. In ogni caso, la condotta gravemente colposa degli agenti contabili, per come sopra accertata, esclude in radice anche l'eventuale applicazione del potere riduttivo dell'addebito invocata da questi ultimi, in via subordinata, negli scritti difensivi. Ne deriva che le conclusioni rassegnate dal Magistrato designato nelle relazioni conclusive appaiono meritevoli di positivo ed integrale apprezzamento.

12.5 In considerazione delle già indicate ragioni in fatto e in diritto, appare, pertanto, evidente che le gestioni in esame debbano essere dichiarate irregolari. Pertanto, all'agente contabile Antonio Cosco, con riferimento alla gestione dei buoni carburante degli automezzi del comune di Catanzaro dal 1° gennaio al 10 luglio 2019, deve essere addebitato l'ammanto dell'importo di euro 1.702,00, derivante dalla omessa giustificazione del rifornimento di carburante a causa della illeggibilità delle ricevute indicate nella relazione integrativa (deducendo dall'importo originariamente addebitato di euro

pari ad euro 690,00), e dell'importo di euro 18.535,00, derivante dall'omessa

giustificazione del rifornimento di carburante a causa dell'assenza delle

ricevute recanti il timbro/sottoscrizione del gestore della stazione di servizio,

indicate nelle relazioni iniziale e integrativa del Magistrato designato, per il

complessivo importo di euro 20.055,00. All'agente contabile Giovanna Minin,

con riferimento alla gestione dei buoni carburante degli automezzi del

comune di Catanzaro dall'11 luglio al 31 dicembre 2019, deve essere

addebitato l'ammanto dell'importo di euro 15.319,00, derivante dall'omessa

giustificazione del rifornimento di carburante a causa dell'assenza delle

ricevute recanti il timbro/sottoscrizione del gestore della stazione di servizio,

indicate nelle relazioni iniziale e integrativa del Magistrato designato.

13. Gli agenti contabili devono, inoltre, essere condannati in solido alle spese

del giudizio liquidate come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art.

31 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,

definitivamente pronunciando sui giudizi di conto riuniti nn. 23961 e 23962,

- dichiara irregolari i conti giudiziali nn. 39206 e 39207;

- condanna l'agente contabile Antonio Cosco al pagamento di euro 20.055,00

in favore del comune di Catanzaro, oltre agli interessi legali dalla data del

pagamento e sino al soddisfo;

- condanna l'agente contabile Giovanna Minin al pagamento di euro

15.319,00 in favore del comune di Catanzaro, oltre agli interessi legali dalla

data del pagamento e sino al soddisfo;

NOTA SPESE	FOGLIO	IMPORTO
Giudizi di conto NN.		
23961 - 23962		
ORIGINALE	3	€ 48,00
RELAZIONE		
MAGISTRATO		
N. 24/2024		
n. 3 copie	9	€ 144,00
predetto atto		
per uso notifica		
ORIGINALE	3	€ 48,00
RELAZIONE		
MAGISTRATO		
N. 25/2024		
n. 3 copie	9	€ 144,00
predetto atto		
per uso notifica		
ORIGINALE	1	€ 16,00
DP		
FISSAZIONE		
UDIENZA N.		
124/2024		
n. 3 copie	3	€ 48,00
predetto atto		
per uso notifica		
ORIGINALE	1	€ 16,00
DP		
FISSAZIONE		
UDIENZA N.		
125/2024		
n. 3 copie	3	€ 48,00
predetto atto		
per uso notifica		
ORIGINALE	4	€ 64,00
ORDINANZA		
N. 101/2024		
n. 4 copie	16	€ 256,00
predetto atto		
per uso notifica		
ORIGINALE	2	€ 32,00
RELAZIONE		
MAGISTRATO		
N. 24/2024/2		
n. 3 copie	6	€ 96,00
predetto atto		
per uso notifica		
ORIGINALE	2	€ 32,00
RELAZIONE		
MAGISTRATO		
N. 25/2024/2		
n. 3 copie	6	€ 96,00
predetto atto		
per uso notifica		
DIRITTI DI		€ 206,78
CANCELLERIA		
ORIGINALE	7	€ 112,00
SENTENZA		
FORMULA	7	€ 112,00
ESECUTIVA		
SENTENZA		
DIRITTI DI		€ 13,10
CANCELLERIA		
FORMULA		
ESECUTIVA		
SENTENZA		
		€
TOTALE		1.531,88
DICONSI		EURO
MILLECINQUECENTOTRENTUNO/88		
Il Funzionario		
Dott.ssa Stefania Vasapollo		

- condanna in solido gli agenti contabili Antonio Cosco e Giovanna Minin al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato che si liquidano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 06/05/2025

Il Funzionario responsabile

f.to digitalmente